



OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "Mittel 2013-2019"

(l'Offerta e le Obbligazioni)
Codice ISIN: IT0004936289

I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Mittel S.p.A. (l'Emittente o Mittel) in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, ed in particolare come successivamente modificata ed integrata dalla Direttiva 2010/71/UE, del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ed integrato, e del Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche, ed in particolare come successivamente modificato ed integrato dal Regolamento Delegato 486/2012/UE (il Prospetto). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 14 giugno 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota del 13 giugno 2013, protocollo n. 13052345 e dai documenti ivi incorporati per riferimento.

Il/la sottoscritto/a _____ Residente a _____
Via _____ n. _____ tel. _____ C.F. _____
Tipologia di documento d'identità _____ N. documento _____ data di scadenza _____

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all'Offerta è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Mittel, nonché presso il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto) e che copia cartacea del Regolamento del Prestito, comunque allegata alla presente scheda di adesione, è a disposizione del pubblico e può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Mittel. Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente (www.mittel.it), del Responsabile del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**). Il Regolamento del Prestito è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente (www.mittel.it), nonché sul sito internet di Borsa Italiana. I documenti incorporati mediante riferimento nel Prospetto sono a disposizione sul sito internet dell'Emittente (www.mittel.it). L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **DICHIARA** di aver preso conoscenza dei "Fattori di rischio" relativi all'Emittente e relativi all'investimento, riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto.
- **DICHIARA DI AVER RICEVUTO, DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini e condizioni delle Obbligazioni, contenute nel Regolamento del Prestito di cui all'Allegato I alla presente scheda di adesione.
- **RICONOSCE** esplicitamente che (i) il Regolamento del Prestito è un documento dell'Emittente e (ii) l'Emittente è responsabile esclusivo della descrizione corretta ed esauritiva nel Prospetto dei termini e condizioni delle Obbligazioni.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale EQUITA S.I.M. S.p.A. (**Equita o Responsabile del Collocamento**) in qualità di Responsabile del Collocamento, versa in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordina e dirige il consorzio di collocamento. Equita versa, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto intrattiene rapporti di *business* con l'Emittente. L'attività del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di direzione del Consorzio e (ii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. In particolare, Equita versa in una situazione di conflitto d'interessi poiché: (i) svolge il ruolo di consulente finanziario dell'Emittente con riferimento all'Offerta e all'OPSC (come definita nel Prospetto); (ii) svolge il ruolo di Responsabile del Collocamento, coordinando e dirigendo il consorzio incaricato del collocamento delle Obbligazioni, oltre a svolgere il ruolo di Collocatore delle Obbligazioni; (iii) svolge il ruolo di intermediario incaricato di coordinare la raccolta delle adesioni all'OPSC; (iv) su incarico dell'Emittente agirà in qualità di Specialista in acquisto a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT (come definito nel Prospetto) e (v) presta o ha prestato negli ultimi dodici mesi servizi di *investment banking* in favore del gruppo facente capo a Mittel, come meglio specificato nella Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.17 del Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, il Responsabile del Collocamento e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) al Responsabile del Collocamento una commissione di direzione calcolata in funzione del controvalore nominale delle Obbligazioni complessivamente emesse compresa tra lo 0,95% e l'1,06% circa del valore nominale delle Obbligazioni emesse e (ii) a ciascun Collocatore una commissione di collocamento pari al 2,00% dell'importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate ed assegnate.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse del Responsabile del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dal Responsabile del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana.
- **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico mediante diffusione entro le ore 7:59 del 2° (secondo) Giorno Lavorativo (come definito nel Prospetto) successivo alla conclusione del Periodo di Offerta di un apposito comunicato, pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.mittel.it), nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana, e sarà compreso tra il 96% e il 100% del valore nominale delle stesse Obbligazioni.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta (come definito nel Prospetto), di aumentare, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.1 e Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto e che il Responsabile del Collocamento, d'intesa con l'Emittente, si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto.
- **PRENOTA**

Riservato alle adesioni pari al Lotto Minimo o suoi multipli

- n. _____ Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2013-2019", da nominali Euro 1,75 cadauna il cui regolamento è riprodotto nel Prospetto, allegato alla presente scheda di adesione e s'intende dal richiedente integralmente accettato (le domande saranno accettate, con riserva di riparto, per quantitativi di n. 1.000 (mille) Obbligazioni, pari al Lotto Minimo - quantitativo minimo richiedibile - o suoi multipli)

Riservato alle adesioni pari al Lotto Maggiore o suoi multipli

- n. _____ Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2013-2019", da nominali Euro 1,75 cadauna il cui regolamento è riprodotto nel Prospetto, allegato alla presente scheda di adesione e s'intende dal richiedente integralmente accettato (le domande saranno accettate, con riserva di riparto, per quantitativi di n. 10.000 (diecimila) Obbligazioni, pari al Lotto Minimo Maggiore - quantitativo minimo richiedibile - o suoi multipli)

- **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro _____, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - autorizzandone il prelevamento dal c/c numero _____ presso _____ IBAN _____
- **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2013-2019" assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. _____ presso _____
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto del Responsabile del Collocamento di ritenere inefficace la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto.

- **DICHIARA**
 - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto e/o un investitore istituzionale all'estero;
 - di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, né in qualunque altro stato dell'Unione Europea;
 - che gli eventuali coinvestitori del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 (il **Testo Unico**), la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni.
- **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata sottoscrivendo un apposito modulo disponibile presso la dipendenza del collocatore che ha ricevuto l'adesione, entro i termini di legge.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore massimo delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede
 - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*)

Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*), **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore a cui la stessa adesione è stata presentata. Ai sensi dell'articolo 67 - *duodecies*, comma 4, del D. Lgs. 206/2005, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Equita non si assume responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente. Titolare del trattamento è il Responsabile del Collocamento Equita S.I.M. S.p.A., Via Turati 9, 20121 Milano. I responsabili del trattamento potranno essere sia direttamente il Responsabile del Collocamento, l'Emittente nonché il Collocatore sotto riportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a quelle di Equita e/o del Collocatore sotto riportato in quanto necessarie all'esecuzione dell'operazione.

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

(luogo)

(data e ora)

(Il Richiedente/il Mandatario speciale)

(timbro e firma del Collocatore)

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

(...omissis...)

Articolo 7. – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(...omissis...)

COPIA PER IL SOTTOSCRITTORE

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“Mittel S.p.A. 2013 – 2019”
Codice ISIN IT0004936289

ART. 1 – IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato “Mittel S.p.A. 2013 – 2019” (il “**Prestito**”), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro [●]¹, è emesso da Mittel S.p.A. (l’“**Emittente**”) ed è costituito da n. [●] obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1,75 ciascuna in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”) e ciascuna l’“**Obbligazione**”). Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il “**Testo Unico della Finanza**”) e della relativa regolamentazione di attuazione. Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. [●] del [●] 2013, ha disposto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il “**MOT**”). In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e alla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

ART. 2 – GODIMENTO

Il Prestito è emesso ed avrà godimento dalla data di [●] (la “**Data di Godimento del Prestito**”).

ART. 3 – DURATA

Il Prestito ha durata 6 anni (ovvero settantadue mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantaduesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al [●] (la “**Data di Scadenza del Prestito**”).

ART. 4 – INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del [●]% (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito; l’ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito. L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l’importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1,75, per il Tasso di Interesse Nominale. L’importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il “**Giorno Lavorativo**”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi. Per “**periodo di interessi**” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

ART. 5 – RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito. Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

ART. 6 – RIMBORSO ANTICIPATO**6.1. – RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO**

L’Emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 7, qualora non sia posto rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data di comunicazione al Rappresentante Comune relativa all’inadempimento e la data in cui il Rappresentante Comune venga a conoscenza dell’inadempimento medesimo. Qualora si verifichi un inadempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 7, sempre che l’Emittente non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato nel paragrafo che precede, il Rappresentante Comune, inviando apposita comunicazione scritta all’Emittente, indicherà la data alla quale l’Emittente dovrà effettuare il rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni. In caso di rimborso anticipato ai sensi del presente paragrafo, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari.

6.2. – RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

L’Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato parziale del Prestito entro un termine non superiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi (i) alla scadenza del quarto anno dalla Data di Godimento del Prestito, per un importo del 25% o del 50% del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte, e (ii) alla scadenza del quinto anno dalla Data di Godimento del Prestito per un importo del 25% o 50% del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte, in caso di mancato esercizio della facoltà di rimborso di cui al precedente punto (i), oppure del 25% del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte, in caso di esercizio della facoltà di rimborso di cui al precedente punto (i) per il solo 25%; resta fermo in ogni caso il limite del 50% del valore nominale che potrà essere complessivamente oggetto di rimborso anticipato alla scadenza del quarto e del quinto anno. Dell’eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà dato avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima delle suddette scadenze. Nell’avviso verrà altresì indicata la data in cui verrà effettuato il rimborso. Il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del valore nominale oggetto di rimborso) è quello stabilito di seguito, maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla data di rimborso.

Periodo in cui è effettuato il rimborso:**Prezzo di rimborso**

allo scadere del	
quarto anno.....	102%
quinto anno.....	101%

6.3. – NORME COMUNI AI RIMBORSI ANTICIPATI

Dalla data di rimborso anticipato obbligatorio le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere e verranno cancellate. In caso di rimborso volontario parziale il valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte sarà proporzionalmente ridotto. L’Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l’offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell’Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l’Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell’assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell’art. 2415, quarto comma, del Codice Civile.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL’EMITTENTE**7.1. PARAMETRI FINANZIARI**

Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a mantenere il seguente parametro finanziario, calcolato alla data del 30 settembre di ogni anno di durata del Prestito, a partire dal 30 settembre 2013 (ciascuna, la “**Data di Calcolo**”) sulla base della propria situazione economico-patrimoniale, risultante dal bilancio di esercizio annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ed oggetto di revisione legale dei conti:

- a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto e il patrimonio netto (al netto di eventuali utili distribuibili) non dovrà essere superiore a 1;

¹ I dati ancora mancanti nel presente Regolamento ed in particolare:

- l’ammontare complessivo del Prestito ed il numero complessivo delle Obbligazioni (Art. 1);
- la Data di Godimento del Prestito (Art. 2);
- la Data di Scadenza del Prestito (Art. 3);
- il Tasso di Interesse Nominale (Art. 4);

saranno comunicati al pubblico mediante apposito avviso integrativo pubblicato su un quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale.

Ai fini del presente paragrafo, per “**Indebitamento Finanziario Netto**” dovranno essere prese a riferimento le corrispondenti voci indicate nella definizione di Posizione Finanziaria Netta riportata nel bilancio di esercizio dell’Emittente di riferimento per la determinazione del parametro finanziario. Il rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell’Emittente accompagnata da un’attestazione che confermi tale rispetto, rilasciata dalla società di revisione dell’Emittente da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio e, in ogni caso, non oltre il 120° (centovesimo) giorno dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

7.2. LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio dell’Emittente approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del Prestito (“**Cap**”). In caso di esercizio del rimborso anticipato volontario ai sensi dell’art. 6.2, il Cap applicabile all’esercizio in corso alla data in cui è stato effettuato il rimborso sarà aumentato della medesima percentuale del valore nominale delle Obbligazioni rimborsate ossia, a seconda dei casi, del 25% o del 50%. In caso di acquisto e cancellazione di Obbligazioni da parte dell’Emittente ai sensi dell’art. 6.3, prima del quarto anno dalla Data di Godimento del Prestito per quantitativi pari al 25% o al 50% delle Obbligazioni emesse, il Cap applicabile all’esercizio in corso alla data in cui gli acquisti e cancellazioni abbiano raggiunto il 25% o il 50% delle Obbligazioni emesse sarà aumentato della medesima percentuale ossia, a seconda dei casi, del 25% o del 50%.

7.3. NEGATIVE PLEDGE

Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti (come di seguito definite) non concedano, pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né garanzie personali a favore di ulteriori emissioni da parte dell’Emittente o di Società Controllate (come di seguito definite e ad eccezione di Ghea S.r.l.) di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso (le “**Garanzie**”), salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore del Prestito e fermo restando che potranno essere costituite in futuro e/o mantenute:

- (a) le eventuali Garanzie esistenti alla data di emissione del Prestito;
- (b) le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un’eventuale violazione); e
- (c) le Garanzie costituite per operazioni *pro soluto di project finance, sale and lease back, factoring*, operazioni di cartolarizzazione, cessione di crediti in blocco in genere e di acquisizione di *assets* o partecipazioni.

Ai fini del presente articolo sono “**Società Controllate Rilevanti**” della Società, le Società Controllate (come di seguito definite) il cui patrimonio netto rappresenti almeno il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto dell’Emittente; la verifica di rilevanza dovrà essere effettuata ogniqualvolta l’Emittente o una controllata rilevante intenda concedere le Garanzie prendendo a riferimento il patrimonio netto come indicato nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società e dalla Società Controllata Rilevante per la durata del Prestito. Ai fini del presente articolo, per “**Società Controllata**” si intende qualunque società sottoposta al controllo dell’Emittente ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico della Finanza.

ART. 8 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

ART. 9 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell’Emittente.

ART. 10 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d’ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall’Emittente volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel Regolamento del Prestito. L’assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il “**Rappresentante Comune**”), fermo restando quanto *infra* precisato;
- (2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (3) sulla proposta di concordato;
- (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L’assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. Si applicano all’assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l’assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Le deliberazioni assunte dall’assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L’impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune. Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, in [●]². Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’art. 2417 del Codice Civile. Il Rappresentante Comune provvede all’esecuzione delle delibere dell’assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l’Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell’Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell’amministrazione straordinaria dell’Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea degli Obbligazionisti.

ART. 12 – REGIME FISCALE

Sono a carico dell’Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ART. 13 – VARIE

Tutte le comunicazioni dell’Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede dell’Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento. I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ART. 14 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l’Emittente ovvero, qualora l’obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.

² L’indicazione nominativa del Rappresentante Comune sarà inserita anteriormente all’avvio dell’offerta pubblica in sottoscrizione delle Obbligazioni.



OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "Mittel 2013-2019"

(l'Offerta e le Obbligazioni)
Codice ISIN: IT0004936289

I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Mittel S.p.A. (l'Emittente o Mittel) in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, ed in particolare come successivamente modificata ed integrata dalla Direttiva 2010/71/UE, del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ed integrato, e del Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche, ed in particolare come successivamente modificato ed integrato dal Regolamento Delegato 486/2012/UE (il Prospetto). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 14 giugno 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota del 13 giugno 2013, protocollo n. 13052345 e dai documenti ivi incorporati per riferimento.

Il/la sottoscritto/a _____ Residente a _____
Via _____ n _____ tel. _____ C.F. _____
Tipologia di documento d'identità _____ N. documento _____ data di scadenza _____

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all'Offerta è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Mittel, nonché presso il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto) e che copia cartacea del Regolamento del Prestito, comunque allegata alla presente scheda di adesione, è a disposizione del pubblico e può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Mittel. Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente (www.mittel.it), del Responsabile del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**). Il Regolamento del Prestito è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente (www.mittel.it), nonché sul sito internet di Borsa Italiana. I documenti incorporati mediante riferimento nel Prospetto sono a disposizione sul sito internet dell'Emittente (www.mittel.it). L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **DICHIARA** di aver preso conoscenza dei "Fattori di rischio" relativi all'Emittente e relativi all'investimento, riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto.
- **DICHIARA DI AVER RICEVUTO, DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini e condizioni delle Obbligazioni, contenute nel Regolamento del Prestito di cui all'Allegato I alla presente scheda di adesione.
- **RICONOSCE** esplicitamente che (i) il Regolamento del Prestito è un documento dell'Emittente e (ii) l'Emittente è responsabile esclusivo della descrizione corretta ed esauriva nel Prospetto dei termini e condizioni delle Obbligazioni.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale EQUITA S.I.M. S.p.A. (**Equita o Responsabile del Collocamento**) in qualità di Responsabile del Collocamento, versa in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordina e dirige il consorzio di collocamento. Equita versa, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto intrattiene rapporti di *business* con l'Emittente. L'attività del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di direzione del Consorzio e (ii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. In particolare, Equita versa in una situazione di conflitto d'interessi poiché: (i) svolge il ruolo di consulente finanziario dell'Emittente con riferimento all'Offerta e all'OPSC (come definita nel Prospetto); (ii) svolge il ruolo di Responsabile del Collocamento, coordinando e dirigendo il consorzio incaricato del collocamento delle Obbligazioni, oltre a svolgere il ruolo di Collocatore delle Obbligazioni; (iii) svolge il ruolo di intermediario incaricato di coordinare la raccolta delle adesioni all'OPSC; (iv) su incarico dell'Emittente agirà in qualità di Specialista in acquisto a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT (come definito nel Prospetto) e (v) presta o ha prestato negli ultimi dodici mesi servizi di *investment banking* in favore del gruppo facente capo a Mittel, come meglio specificato nella Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.17 del Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, il Responsabile del Collocamento e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) al Responsabile del Collocamento una commissione di direzione calcolata in funzione del controvalore nominale delle Obbligazioni complessivamente emesse compresa tra lo 0,95% e l'1,06% circa del valore nominale delle Obbligazioni emesse e (ii) a ciascun Collocatore una commissione di collocamento pari al 2,00% dell'importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate ed assegnate.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse del Responsabile del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dal Responsabile del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana.
- **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico mediante diffusione entro le ore 7:59 del 2° (secondo) Giorno Lavorativo (come definito nel Prospetto) successivo alla conclusione del Periodo di Offerta di un apposito comunicato, pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.mittel.it), nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana, e sarà compreso tra il 96% e il 100% del valore nominale delle stesse Obbligazioni.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta (come definito nel Prospetto), di aumentare, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.1 e Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto e che il Responsabile del Collocamento, d'intesa con l'Emittente, si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto.
- **PRENOTA**

Riservato alle adesioni pari al Lotto Minimo o suoi multipli

- n. _____ Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2013-2019", da nominali Euro 1,75 cadauna il cui regolamento è riprodotto nel Prospetto, allegato alla presente scheda di adesione e s'intende dal richiedente integralmente accettato (le domande saranno accettate, con riserva di riparto, per quantitativi di n. 1.000 (mille) Obbligazioni, pari al Lotto Minimo - quantitativo minimo richiedibile - o suoi multipli)

Riservato alle adesioni pari al Lotto Maggiorato o suoi multipli

- n. _____ Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2013-2019", da nominali Euro 1,75 cadauna il cui regolamento è riprodotto nel Prospetto, allegato alla presente scheda di adesione e s'intende dal richiedente integralmente accettato (le domande saranno accettate, con riserva di riparto, per quantitativi di n. 10.000 (diecimila) Obbligazioni, pari al Lotto Minimo Maggiorato - quantitativo minimo richiedibile - o suoi multipli)

- **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro _____, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - autorizzandone il prelevamento dal c/c numero _____ presso _____ IBAN _____
- **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2013-2019" assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. _____ presso _____
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto del Responsabile del Collocamento di ritenere inefficace la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto.

- **DICHIARA**
 - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto e/o un investitore istituzionale all'estero;
 - di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, né in qualunque altro stato dell'Unione Europea;
 - che gli eventuali coinvestitori del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 (il **Testo Unico**), la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni.
- **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata sottoscrivendo un apposito modulo disponibile presso la dipendenza del collocatore che ha ricevuto l'adesione, entro i termini di legge.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore massimo delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede
 - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*)

Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*), **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore a cui la stessa adesione è stata presentata. Ai sensi dell'articolo 67 - *duodecies*, comma 4, del D. Lgs. 206/2005, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Equita non si assume responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente. Titolare del trattamento è il Responsabile del Collocamento Equita S.I.M. S.p.A., Via Turati 9, 20121 Milano. I responsabili del trattamento potranno essere sia direttamente il Responsabile del Collocamento, l'Emittente nonché il Collocatore sotto riportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a quelle di Equita e/o del Collocatore sotto riportato in quanto necessarie all'esecuzione dell'operazione.

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

(luogo)

(data e ora)

(Il Richiedente/il Mandatario speciale)

(timbro e firma del Collocatore)

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

(...omissis...)

Articolo 7. – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(...omissis...)

COPIA PER IL COLLOCATORE

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“Mittel S.p.A. 2013 – 2019”
Codice ISIN IT0004936289

ART. 1 – IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato “Mittel S.p.A. 2013 – 2019” (il “**Prestito**”), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro [●]³, è emesso da Mittel S.p.A. (l’**“Emittente”**) ed è costituito da n. [●] obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1,75 ciascuna in taglio non frazionabile (le **“Obbligazioni”**) e ciascuna l’**“Obbligazione”**). Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il **“Testo Unico della Finanza”**) e della relativa regolamentazione di attuazione. Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. [●] del [●] 2013, ha disposto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il **“MOT”**). In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e alla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli **“Obbligazionisti”**) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

ART. 2 – GODIMENTO

Il Prestito è emesso ed avrà godimento dalla data di [●] (la **“Data di Godimento del Prestito”**).

ART. 3 – DURATA

Il Prestito ha durata 6 anni (ovvero settantadue mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantaduesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al [●] (la **“Data di Scadenza del Prestito”**).

ART. 4 – INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del [●]% (il **“Tasso di Interesse Nominale”**) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito; l’ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito. L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l’importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1,75, per il Tasso di Interesse Nominale. L’importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il **“Giorno Lavorativo”**), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi. Per **“periodo di interessi”** si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

ART. 5 – RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito. Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

ART. 6 – RIMBORSO ANTICIPATO**6.1. – RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO**

L’Emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 7, qualora non sia posto rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data di comunicazione al Rappresentante Comune relativa all’inadempimento e la data in cui il Rappresentante Comune venga a conoscenza dell’inadempimento medesimo. Qualora si verifichi un inadempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 7, sempre che l’Emittente non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato nel paragrafo che precede, il Rappresentante Comune, inviando apposita comunicazione scritta all’Emittente, indicherà la data alla quale l’Emittente dovrà effettuare il rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni. In caso di rimborso anticipato ai sensi del presente paragrafo, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari.

6.2. – RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

L’Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato parziale del Prestito entro un termine non superiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi (i) alla scadenza del quarto anno dalla Data di Godimento del Prestito, per un importo del 25% o del 50% del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte, e (ii) alla scadenza del quinto anno dalla Data di Godimento del Prestito per un importo del 25% o 50% del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte, in caso di mancato esercizio della facoltà di rimborso di cui al precedente punto (i), oppure del 25% del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte, in caso di esercizio della facoltà di rimborso di cui al precedente punto (i) per il solo 25%; resta fermo in ogni caso il limite del 50% del valore nominale che potrà essere complessivamente oggetto di rimborso anticipato alla scadenza del quarto e del quinto anno. Dell’eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà dato avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima delle suddette scadenze. Nell’avviso verrà altresì indicata la data in cui verrà effettuato il rimborso. Il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del valore nominale oggetto di rimborso) è quello stabilito di seguito, maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla data di rimborso.

Periodo in cui è effettuato il rimborso:**Prezzo di rimborso**

allo scadere del	
quarto anno.....	102%
quinto anno.....	101%

6.3. – NORME COMUNI AI RIMBORSI ANTICIPATI

Dalla data di rimborso anticipato obbligatorio le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere e verranno cancellate. In caso di rimborso volontario parziale il valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte sarà proporzionalmente ridotto. L’Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l’offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell’Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l’Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell’assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell’art. 2415, quarto comma, del Codice Civile.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL’EMITTENTE**7.1. PARAMETRI FINANZIARI**

Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a mantenere il seguente parametro finanziario, calcolato alla data del 30 settembre di ogni anno di durata del Prestito, a partire dal 30 settembre 2013 (ciascuna, la **“Data di Calcolo”**) sulla base della propria situazione economico-patrimoniale, risultante dal bilancio di esercizio annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ed oggetto di revisione legale dei conti:

- a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto e il patrimonio netto (al netto di eventuali utili distribuibili) non dovrà essere superiore a 1;

³ I dati ancora mancanti nel presente Regolamento ed in particolare:

- l’ammontare complessivo del Prestito ed il numero complessivo delle Obbligazioni (Art. 1);
- la Data di Godimento del Prestito (Art. 2);
- la Data di Scadenza del Prestito (Art. 3);
- il Tasso di Interesse Nominale (Art. 4);

saranno comunicati al pubblico mediante apposito avviso integrativo pubblicato su un quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale.

Ai fini del presente paragrafo, per “**Indebitamento Finanziario Netto**” dovranno essere prese a riferimento le corrispondenti voci indicate nella definizione di Posizione Finanziaria Netta riportata nel bilancio di esercizio dell’Emittente di riferimento per la determinazione del parametro finanziario. Il rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell’Emittente accompagnata da un’attestazione che confermi tale rispetto, rilasciata dalla società di revisione dell’Emittente da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio e, in ogni caso, non oltre il 120° (centovesimo) giorno dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

7.2. LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio dell’Emittente approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del Prestito (“**Cap**”). In caso di esercizio del rimborso anticipato volontario ai sensi dell’art. 6.2, il Cap applicabile all’esercizio in corso alla data in cui è stato effettuato il rimborso sarà aumentato della medesima percentuale del valore nominale delle Obbligazioni rimborsate ossia, a seconda dei casi, del 25% o del 50%. In caso di acquisto e cancellazione di Obbligazioni da parte dell’Emittente ai sensi dell’art. 6.3, prima del quarto anno dalla Data di Godimento del Prestito per quantitativi pari al 25% o al 50% delle Obbligazioni emesse, il Cap applicabile all’esercizio in corso alla data in cui gli acquisti e cancellazioni abbiano raggiunto il 25% o il 50% delle Obbligazioni emesse sarà aumentato della medesima percentuale ossia, a seconda dei casi, del 25% o del 50%.

7.3. NEGATIVE PLEDGE

Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti (come di seguito definite) non concedano, pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né garanzie personali a favore di ulteriori emissioni da parte dell’Emittente o di Società Controllate (come di seguito definite e ad eccezione di Ghea S.r.l.) di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso (le “**Garanzie**”), salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore del Prestito e fermo restando che potranno essere costituite in futuro e/o mantenute:

- (a) le eventuali Garanzie esistenti alla data di emissione del Prestito;
- (b) le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un’eventuale violazione); e
- (c) le Garanzie costituite per operazioni *pro soluto di project finance, sale and lease back, factoring*, operazioni di cartolarizzazione, cessione di crediti in blocco in genere e di acquisizione di *assets* o partecipazioni.

Ai fini del presente articolo sono “**Società Controllate Rilevanti**” della Società, le Società Controllate (come di seguito definite) il cui patrimonio netto rappresenti almeno il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto dell’Emittente; la verifica di rilevanza dovrà essere effettuata ogniqualvolta l’Emittente o una controllata rilevante intenda concedere le Garanzie prendendo a riferimento il patrimonio netto come indicato nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società e dalla Società Controllata Rilevante per la durata del Prestito. Ai fini del presente articolo, per “**Società Controllata**” si intende qualunque società sottoposta al controllo dell’Emittente ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico della Finanza.

ART. 8 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

ART. 9 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell’Emittente.

ART. 10 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d’ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall’Emittente volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel Regolamento del Prestito. L’assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il “**Rappresentante Comune**”), fermo restando quanto *infra* precisato;
- (2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (3) sulla proposta di concordato;
- (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L’assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. Si applicano all’assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l’assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Le deliberazioni assunte dall’assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L’impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune. Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, in [●]⁴. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’art. 2417 del Codice Civile. Il Rappresentante Comune provvede all’esecuzione delle delibere dell’assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l’Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell’Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell’amministrazione straordinaria dell’Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea degli Obbligazionisti.

ART. 12 – REGIME FISCALE

Sono a carico dell’Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ART. 13 – VARIE

Tutte le comunicazioni dell’Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede dell’Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento. I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ART. 14 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l’Emittente ovvero, qualora l’obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.

⁴ L’indicazione nominativa del Rappresentante Comune sarà inserita anteriormente all’avvio dell’offerta pubblica in sottoscrizione delle Obbligazioni.



OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DEL PRESTITO DENOMINATO "Mittel 2013-2019"

(l'Offerta e le Obbligazioni)
Codice ISIN: IT0004936289

I termini in maiuscolo non definiti nella presente scheda di adesione hanno il significato loro attribuito nel prospetto predisposto da Mittel S.p.A. (l'Emittente o Mittel) in conformità e ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e successive modifiche, ed in particolare come successivamente modificata ed integrata dalla Direttiva 2010/71/UE, del Regolamento Consob n. 11971/99, come successivamente modificato ed integrato, e del Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche, ed in particolare come successivamente modificato ed integrato dal Regolamento Delegato 486/2012/UE (il Prospetto). Il Prospetto è costituito dal prospetto unico depositato presso la CONSOB in data 14 giugno 2013, a seguito di approvazione comunicata con nota del 13 giugno 2013, protocollo n. 13052345 e dai documenti ivi incorporati per riferimento.

Il/la sottoscritto/a _____ Residente a _____
Via _____ n _____ tel. _____ C.F. _____
Tipologia di documento d'identità _____ N. documento _____ data di scadenza _____

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che in relazione all'Offerta è stato pubblicato - a seguito di approvazione da parte di CONSOB - il Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che copia cartacea del Prospetto può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Mittel, nonché presso il Responsabile del Collocamento ed i Collocatori (entrambi come definiti nel Prospetto) e che copia cartacea del Regolamento del Prestito, comunque allegata alla presente scheda di adesione, è a disposizione del pubblico e può essere richiesta gratuitamente presso la sede di Mittel. Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente (www.mittel.it), del Responsabile del Collocamento, dei Collocatori e di Borsa Italiana S.p.A. (**Borsa Italiana**). Il Regolamento del Prestito è altresì consultabile sul sito internet dell'Emittente (www.mittel.it), nonché sul sito internet di Borsa Italiana. I documenti incorporati mediante riferimento nel Prospetto sono a disposizione sul sito internet dell'Emittente (www.mittel.it). L'informativa completa sull'Emittente e sull'Offerta può essere ottenuta dall'aderente solo con la consultazione della documentazione sopra indicata.
- **DICHIARA** di aver preso conoscenza dei "Fattori di rischio" relativi all'Emittente e relativi all'investimento, riportati nella Sezione Prima, Capitolo IV del Prospetto.
- **DICHIARA DI AVER RICEVUTO, DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini e condizioni delle Obbligazioni, contenute nel Regolamento del Prestito di cui all'Allegato I alla presente scheda di adesione.
- **RICONOSCE** esplicitamente che (i) il Regolamento del Prestito è un documento dell'Emittente e (ii) l'Emittente è responsabile esclusivo della descrizione corretta ed esauriente nel Prospetto dei termini e condizioni delle Obbligazioni.
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini, le modalità e le condizioni dell'Offerta, così come illustrati nel Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che la presente richiesta si riferisce ad un'operazione nella quale EQUITA S.I.M. S.p.A. (**Equita o Responsabile del Collocamento**) in qualità di Responsabile del Collocamento, versa in una situazione di conflitto d'interessi poiché coordina e dirige il consorzio di collocamento. Equita versa, inoltre, in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto intrattiene rapporti di *business* con l'Emittente. L'attività del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e che percepiscono commissioni in relazione (i) al servizio di direzione del Consorzio e (ii) al collocamento, comporta, in generale, l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi. In particolare, Equita versa in una situazione di conflitto d'interessi poiché: (i) svolge il ruolo di consulente finanziario dell'Emittente con riferimento all'Offerta e all'OPSC (come definita nel Prospetto); (ii) svolge il ruolo di Responsabile del Collocamento, coordinando e dirigendo il consorzio incaricato del collocamento delle Obbligazioni, oltre a svolgere il ruolo di Collocatore delle Obbligazioni; (iii) svolge il ruolo di intermediario incaricato di coordinare la raccolta delle adesioni all'OPSC; (iv) su incarico dell'Emittente agirà in qualità di Specialista in acquisto a decorrere dalla data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul MOT (come definito nel Prospetto) e (v) presta o ha prestato negli ultimi dodici mesi servizi di *investment banking* in favore del gruppo facente capo a Mittel, come meglio specificato nella Sezione Prima, Capitolo IV, Paragrafo 4.3.17 del Prospetto.
- **DICHIARA** di essere stato informato che, in relazione all'esecuzione dell'operazione, il Responsabile del Collocamento e gli altri Collocatori riceveranno una commissione così suddivisa: (i) al Responsabile del Collocamento una commissione di direzione calcolata in funzione del controvalore nominale delle Obbligazioni complessivamente emesse compresa tra lo 0,95% e l'1,06% circa del valore nominale delle Obbligazioni emesse e (ii) a ciascun Collocatore una commissione di collocamento pari al 2,00% dell'importo nominale delle Obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate ed assegnate.
- **PRENDE ATTO** dei conflitti di interesse del Responsabile del Collocamento innanzi citati, nonché delle commissioni percepite dal Responsabile del Collocamento e dai Collocatori nei termini sopra indicati e **MANIFESTA ESPRESSAMENTE LA VOLONTÀ** di aderire all'Offerta.
- **PRENDE ATTO** che l'Emittente ha richiesto l'ammissione delle Obbligazioni oggetto dell'Offerta alla quotazione sul mercato regolamentato MOT gestito da Borsa Italiana.
- **PRENDE ATTO** che il prezzo di emissione delle Obbligazioni sarà comunicato al pubblico mediante diffusione entro le ore 7:59 del 2° (secondo) Giorno Lavorativo (come definito nel Prospetto) successivo alla conclusione del Periodo di Offerta di un apposito comunicato, pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente (www.mittel.it), nonché diffuso mediante il sistema SDIR-NIS di Borsa Italiana, e sarà compreso tra il 96% e il 100% del valore nominale delle stesse Obbligazioni.
- **RICONOSCE** esplicitamente che l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta (come definito nel Prospetto), di aumentare, d'intesa con il Responsabile del Collocamento, il valore nominale complessivo massimo dell'Offerta, secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo IV, Paragrafo 4.1 e Capitolo V, Paragrafo 5.1.2 del Prospetto e che il Responsabile del Collocamento, d'intesa con l'Emittente, si riserva la facoltà di ritirare l'Offerta in tutto o in parte, ovvero di disporre la chiusura anticipata dell'Offerta secondo quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto e che l'Offerta potrà essere annullata secondo quanto indicato nel medesimo Capitolo V, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto.
- **PRENOTA**

Riservato alle adesioni pari al Lotto Minimo o suoi multipli

- n. _____ Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2013-2019", da nominali Euro 1,75 cadauna il cui regolamento è riprodotto nel Prospetto, allegato alla presente scheda di adesione e s'intende dal richiedente integralmente accettato (le domande saranno accettate, con riserva di riparto, per quantitativi di n. 1.000 (mille) Obbligazioni, pari al Lotto Minimo - quantitativo minimo richiedibile - o suoi multipli)

Riservato alle adesioni pari al Lotto Maggiore o suoi multipli

- n. _____ Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2013-2019", da nominali Euro 1,75 cadauna il cui regolamento è riprodotto nel Prospetto, allegato alla presente scheda di adesione e s'intende dal richiedente integralmente accettato (le domande saranno accettate, con riserva di riparto, per quantitativi di n. 10.000 (diecimila) Obbligazioni, pari al Lotto Minimo Maggiore - quantitativo minimo richiedibile - o suoi multipli)

- **SI IMPEGNA A VERSARE** il relativo controvalore, pari a massimi Euro _____, o eventuale minor prezzo stabilito al termine del Periodo di Offerta, senza aggravio di commissioni o spese,
 - mediante prelevamento dal deposito infruttifero;
 - autorizzandone il prelevamento dal c/c numero _____ presso _____ IBAN _____
- **PRENDE ATTO** che le richieste di sottoscrizione non saranno ritenute ricevibili né valide ove presentate prima del giorno di inizio, o dopo l'ultimo giorno, del periodo di sottoscrizione.
- **ADERISCE** alla suddetta Offerta, accettando integralmente ed incondizionatamente i relativi termini, modalità e condizioni indicati nel Prospetto.
- **PRENDE ATTO** che le Obbligazioni "Mittel S.p.A. 2013-2019" assegnate saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione e chiede che le stesse vengano accreditate nel conto deposito n. _____ presso _____
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** che qualsiasi irregolarità dell'adesione comporterà l'annullamento della stessa.
- **RICONOSCE ESPRESSAMENTE** il diritto del Responsabile del Collocamento di ritenere inefficace la presente richiesta qualora l'Offerta dovesse essere ritirata in conformità a quanto previsto nella Sezione Seconda, Capitolo V del Prospetto.

- **DICHIARA**
 - di non essere un Investitore Qualificato, così come definito nel Prospetto e/o un investitore istituzionale all'estero;
 - di non essere residente negli Stati Uniti d'America, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di specifiche esenzioni o di autorizzazioni da parte delle competenti autorità, né in qualunque altro stato dell'Unione Europea;
 - che gli eventuali coinvestitori del conto corrente/deposito titoli non sono soggetti che non possono rendersi acquirenti delle Obbligazioni, né di agire per conto o a beneficio di tali soggetti.
- **PRENDE ATTO** che, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile e dall'articolo 95-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 (il **Testo Unico**), la presente richiesta di sottoscrizione è irrevocabile e non può essere soggetta a condizioni.
- **PRENDE ATTO**, altresì, che nelle sole ipotesi di revocabilità ai sensi della vigente normativa applicabile e dell'articolo 95-bis, comma 2, del Testo Unico la presente richiesta di sottoscrizione potrà essere revocata sottoscrivendo un apposito modulo disponibile presso la dipendenza del collocatore che ha ricevuto l'adesione, entro i termini di legge.
- **PRENDE ATTO** che qualora non sia intrattenuto alcun rapporto di clientela con il Collocatore presso il quale viene presentata la domanda di adesione potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore massimo delle Obbligazioni richieste. Tale versamento verrà restituito, senza aggravio di commissioni o spese, all'aderente (i) in parte qualora l'adesione sia soddisfatta solo parzialmente, ovvero il prezzo di emissione sia inferiore al valore nominale delle Obbligazioni; oppure (ii) integralmente qualora la richiesta di adesione presentata non venisse soddisfatta.
- **DICHIARA** di essere stato informato dal Collocatore in merito a, e di aver compreso, natura, rischi ed implicazioni connesse alla sottoscrizione delle Obbligazioni.
- **DICHIARA** di aderire all'Offerta e **PRENDE ATTO** che trattasi di:
 - offerta in sede
 - offerta fuori sede
 - offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*)

Qualora si tratti di offerta fuori sede, **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto con lettera inviata al Collocatore o al relativo promotore finanziario, a cui la stessa è stata presentata, entro 7 (sette) giorni dalla data di adesione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi fuori sede è infatti sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo al promotore finanziario o al Collocatore.

Qualora si tratti di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*), **DICHIARA** di essere a conoscenza del fatto che l'adesione diverrà ferma e irrevocabile se non revocata per iscritto entro 14 (quattordici) giorni dalla data di adesione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare al Collocatore a cui la stessa adesione è stata presentata. Ai sensi dell'articolo 67 - *duodecies*, comma 4, del D. Lgs. 206/2005, l'efficacia dei contratti di collocamento degli strumenti finanziari conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è infatti sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte degli investitori; entro detto termine l'investitore ha facoltà di comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al Collocatore.

- **CONFERMA**, sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge, l'esattezza dei dati riportati nella presente scheda di adesione.
- **DICHIARA** di essere consapevole che Equita non si assume responsabilità in caso di mancato inoltro, nei termini e con le modalità previste, da parte dei Collocatori, della presente richiesta di sottoscrizione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito Codice della Privacy), si rende noto che i dati personali forniti all'atto della sottoscrizione della presente richiesta saranno oggetto di trattamento, anche mediante l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, per finalità direttamente connesse e strumentali all'Offerta (raccolta delle adesioni, verifica della regolarità delle stesse, assegnazione). Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy riportato a tergo. L'acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, degli stessi determinerà l'irricevibilità della presente. Titolare del trattamento è il Responsabile del Collocamento Equita S.I.M. S.p.A., Via Turati 9, 20121 Milano. I responsabili del trattamento potranno essere sia direttamente il Responsabile del Collocamento, l'Emittente nonché il Collocatore sotto riportato, ognuno per quanto di propria competenza, ovvero società da questi individuate che svolgono attività funzionali di supporto a quelle di Equita e/o del Collocatore sotto riportato in quanto necessarie all'esecuzione dell'operazione.

Le dichiarazioni rese costituiscono autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. Le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente.

(luogo)

(data e ora)

(Il Richiedente/il Mandatario speciale)

(timbro e firma del Collocatore)

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"

(...omissis...)

Articolo 7. – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

(...omissis...)

COPIA PER IL RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“Mittel S.p.A. 2013 – 2019”
Codice ISIN IT0004936289

ART. 1 – IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato “Mittel S.p.A. 2013 – 2019” (il “**Prestito**”), di un ammontare nominale complessivo pari a Euro [●]⁵, è emesso da Mittel S.p.A. (l’“**Emittente**”) ed è costituito da n. [●] obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1,75 ciascuna in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”) e ciascuna l’“**Obbligazione**”). Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il “**Testo Unico della Finanza**”) e della relativa regolamentazione di attuazione. Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. [●] del [●] 2013, ha disposto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato (il “**MOT**”). In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e alla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

ART. 2 – GODIMENTO

Il Prestito è emesso ed avrà godimento dalla data di [●] (la “**Data di Godimento del Prestito**”).

ART. 3 – DURATA

Il Prestito ha durata 6 anni (ovvero settantadue mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantaduesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al [●] (la “**Data di Scadenza del Prestito**”).

ART. 4 – INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del [●]% (il “**Tasso di Interesse Nominale**”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa). Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 6 (sei) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito; l’ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito. L’importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l’importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro 1,75, per il Tasso di Interesse Nominale. L’importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore). Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell’anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato. Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il “**Giorno Lavorativo**”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi. Per “**periodo di interessi**” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

ART. 5 – RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 6, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito. Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

ART. 6 – RIMBORSO ANTICIPATO**6.1. – RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO**

L’Emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 7, qualora non sia posto rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla data di comunicazione al Rappresentante Comune relativa all’inadempimento e la data in cui il Rappresentante Comune venga a conoscenza dell’inadempimento medesimo. Qualora si verifichi un inadempimento degli obblighi previsti dal successivo art. 7, sempre che l’Emittente non vi abbia posto rimedio entro il termine indicato nel paragrafo che precede, il Rappresentante Comune, inviando apposita comunicazione scritta all’Emittente, indicherà la data alla quale l’Emittente dovrà effettuare il rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni. In caso di rimborso anticipato ai sensi del presente paragrafo, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari.

6.2. – RIMBORSO ANTICIPATO VOLONTARIO

L’Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato parziale del Prestito entro un termine non superiore a 30 (trenta) Giorni Lavorativi successivi (i) alla scadenza del quarto anno dalla Data di Godimento del Prestito, per un importo del 25% o del 50% del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte, e (ii) alla scadenza del quinto anno dalla Data di Godimento del Prestito per un importo del 25% o 50% del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte, in caso di mancato esercizio della facoltà di rimborso di cui al precedente punto (i), oppure del 25% del valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte, in caso di esercizio della facoltà di rimborso di cui al precedente punto (i) per il solo 25%; resta fermo in ogni caso il limite del 50% del valore nominale che potrà essere complessivamente oggetto di rimborso anticipato alla scadenza del quarto e del quinto anno. Dell’eventuale esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà dato avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e con le altre modalità previste dalla normativa applicabile almeno 15 (quindici) Giorni Lavorativi prima delle suddette scadenze. Nell’avviso verrà altresì indicata la data in cui verrà effettuato il rimborso. Il prezzo di rimborso (espresso come percentuale della quota del valore nominale oggetto di rimborso) è quello stabilito di seguito, maggiorato degli interessi maturati e non ancora pagati sulle Obbligazioni rimborsate alla data di rimborso.

Periodo in cui è effettuato il rimborso:**Prezzo di rimborso**

allo scadere del	
quarto anno.....	102%
quinto anno.....	101%

6.3. – NORME COMUNI AI RIMBORSI ANTICIPATI

Dalla data di rimborso anticipato obbligatorio le Obbligazioni rimborsate cesseranno di essere fruttifere e verranno cancellate. In caso di rimborso volontario parziale il valore nominale delle Obbligazioni emesse e non estinte sarà proporzionalmente ridotto. L’Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l’offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell’Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l’Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell’assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell’art. 2415, quarto comma, del Codice Civile.

ART. 7 – OBBLIGHI DELL’EMITTENTE**7.1. PARAMETRI FINANZIARI**

Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a mantenere il seguente parametro finanziario, calcolato alla data del 30 settembre di ogni anno di durata del Prestito, a partire dal 30 settembre 2013 (ciascuna, la “**Data di Calcolo**”) sulla base della propria situazione economico-patrimoniale, risultante dal bilancio di esercizio annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ed oggetto di revisione legale dei conti:

- a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto e il patrimonio netto (al netto di eventuali utili distribuibili) non dovrà essere superiore a 1;

⁵ I dati ancora mancanti nel presente Regolamento ed in particolare:

- l’ammontare complessivo del Prestito ed il numero complessivo delle Obbligazioni (Art. 1);
- la Data di Godimento del Prestito (Art. 2);
- la Data di Scadenza del Prestito (Art. 3);
- il Tasso di Interesse Nominale (Art. 4);

saranno comunicati al pubblico mediante apposito avviso integrativo pubblicato su un quotidiano economico-finanziario a diffusione nazionale.

Ai fini del presente paragrafo, per “**Indebitamento Finanziario Netto**” dovranno essere prese a riferimento le corrispondenti voci indicate nella definizione di Posizione Finanziaria Netta riportata nel bilancio di esercizio dell’Emittente di riferimento per la determinazione del parametro finanziario. Il rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell’Emittente accompagnata da un’attestazione che confermi tale rispetto, rilasciata dalla società di revisione dell’Emittente da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio e, in ogni caso, non oltre il 120° (centovesimo) giorno dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

7.2. LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare pari al 5% (cinque per cento) del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio dell’Emittente approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del Prestito (“**Cap**”). In caso di esercizio del rimborso anticipato volontario ai sensi dell’art. 6.2, il Cap applicabile all’esercizio in corso alla data in cui è stato effettuato il rimborso sarà aumentato della medesima percentuale del valore nominale delle Obbligazioni rimborsate ossia, a seconda dei casi, del 25% o del 50%. In caso di acquisto e cancellazione di Obbligazioni da parte dell’Emittente ai sensi dell’art. 6.3, prima del quarto anno dalla Data di Godimento del Prestito per quantitativi pari al 25% o al 50% delle Obbligazioni emesse, il Cap applicabile all’esercizio in corso alla data in cui gli acquisti e cancellazioni abbiano raggiunto il 25% o il 50% delle Obbligazioni emesse sarà aumentato della medesima percentuale ossia, a seconda dei casi, del 25% o del 50%.

7.3. NEGATIVE PLEDGE

Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti (come di seguito definite) non concedano, pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né garanzie personali a favore di ulteriori emissioni da parte dell’Emittente o di Società Controllate (come di seguito definite e ad eccezione di Ghea S.r.l.) di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso (le “**Garanzie**”), salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore del Prestito e fermo restando che potranno essere costituite in futuro e/o mantenute:

- (a) le eventuali Garanzie esistenti alla data di emissione del Prestito;
- (b) le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un’eventuale violazione); e
- (c) le Garanzie costituite per operazioni *pro soluto di project finance, sale and lease back, factoring*, operazioni di cartolarizzazione, cessione di crediti in blocco in genere e di acquisizione di *assets* o partecipazioni.

Ai fini del presente articolo sono “**Società Controllate Rilevanti**” della Società, le Società Controllate (come di seguito definite) il cui patrimonio netto rappresenti almeno il 5% (cinque per cento) del patrimonio netto dell’Emittente; la verifica di rilevanza dovrà essere effettuata ogniqualvolta l’Emittente o una controllata rilevante intenda concedere le Garanzie prendendo a riferimento il patrimonio netto come indicato nell’ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società e dalla Società Controllata Rilevante per la durata del Prestito. Ai fini del presente articolo, per “**Società Controllata**” si intende qualunque società sottoposta al controllo dell’Emittente ai sensi dell’art. 93 del Testo Unico della Finanza.

ART. 8 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A.

ART. 9 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell’Emittente.

ART. 10 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 11 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e seguenti del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d’ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall’Emittente volta ad eliminare errori manifesti e ogni altra ambiguità formale o di natura tecnica nel Regolamento del Prestito. L’assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il “**Rappresentante Comune**”), fermo restando quanto *infra* precisato;
- (2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (3) sulla proposta di concordato;
- (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L’assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte. Si applicano all’assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l’assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte. Le deliberazioni assunte dall’assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L’impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune. Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, in [●]⁶. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all’art. 2417 del Codice Civile. Il Rappresentante Comune provvede all’esecuzione delle delibere dell’assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l’Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell’Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell’amministrazione straordinaria dell’Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell’assemblea degli Obbligazionisti.

ART. 12 – REGIME FISCALE

Sono a carico dell’Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ART. 13 – VARIE

Tutte le comunicazioni dell’Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede dell’Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento. I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ART. 14 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l’Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l’Emittente ovvero, qualora l’obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest’ultimo.

⁶ L’indicazione nominativa del Rappresentante Comune sarà inserita anteriormente all’avvio dell’offerta pubblica in sottoscrizione delle Obbligazioni.